





(1) Si tratta dei titoli edilizi ordinari: CILA, SCIA e PDC:

La **SCIA** è prescritta per il mutamento di destinazione d'uso (anche senza opere) che comporta aumento del carico urbanistico e per i mutamenti di destinazione d'uso nelle zone omogenee A (art. 13, comma 1-bis, L.R. n.15/2013);

La **CILA** è prevista per il mutamento di destinazione d'uso (anche senza opere o con opere di manutenzione straordinaria) che non comporta aumento del carico urbanistico;

Il **PDC** è previsto solo se le opere che accompagnano il nuovo uso richiedono tale titolo (es. ampliamento o nuova costruzione).

Per le nuove attività, è a mezzo di tali titoli che l'interessato dichiara il rispetto o si adegua ai requisiti previsti dall'art. 6.

(2) **Attività esistenti:** sono tali le **unità immobiliari già destinate a locazione breve al 20.12.2025**, in regola con:

- le comunicazioni o SCIA previste dalla normativa in materia di turismo;
- gli obblighi di acquisizione ed esposizione del codice identificativo nazionale (CIN) e del codice identificativo regionale (CIR);
- gli obblighi di sicurezza definiti dall' art. 13-ter, comma 7, D.L. n. 145/2023 ovvero: per tutte le attività di locazione breve, dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio ed estintori portatili a norma di legge; solo per quelle imprenditoriali: anche il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente;
- ogni altra prescrizione eventualmente prevista dalla pianificazione all'epoca dell'avvio dell'attività.

(3) **Cambio d'uso ex lege:** tutte le u.i. site in Regione ove al 20.12.2025 si svolge attività di L.B. appartengono alla nuova destinazione d'uso «locazione breve», ricompresa nella categoria funzionale turistico-ricettiva.

(4) **Comunicazione:** nei Comuni che si siano dotati di una specifica disciplina di piano per l'insediamento dell'uso locazione breve ai sensi dell'art. 5, attraverso l'apposito modulo semplificato l'interessato comunicherà agli Sportelli unici l'intervenuto cambio d'uso *ex lege*, attestando la condizione di «attività legittimamente esercitante» prima dell'entrata in vigore della stessa L.R. n. 10/2025 e il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, commi 2 e 4 (o, in alternativa, l'impegno all'adeguamento entro i 3 anni dalla nuova normativa, se ancora in corso).

(5) **No comunicazione:** nei Comuni che non si siano dotati di una specifica disciplina di piano, le u.i. ove si esercitava già l'attività, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge assumeranno *ex lege* la destinazione d'uso «locazione breve», valevole per tutto il territorio regionale, ma non si prevedono obblighi di comunicazione allo Sportello. Rimane comunque fermo anche per tali u.i. l'obbligo di rispetto dei requisiti minimi di cui all' art. 6, commi 2 e 4. In caso di inottemperanza sono previste sanzioni pecuniarie.